

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto nell'articolo 5 dell'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° ottobre 2025 ed è valido fino al 31 dicembre 2026.

Bellinzona, 20 agosto 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 4 settembre 2025

**Decreto del Consiglio di Stato
che rimette in vigore e modifica l'obbligatorietà generale a livello
cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa
delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali**
del 20 agosto 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, allegate ai decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 15 maggio 2019, del 29 aprile 2020, del 21 aprile 2021, del 18 maggio 2022 e del 22 marzo 2023 (BU 19, 2018, 26, 2019, 30, 2020, 20, 2021, 22, 2022 e 12, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali del Cantone Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 11 Contributo paritetico – Dichiarazione di adesione – Condizioni di rilascio - Emissione – Proventi e destinazione

¹(...) è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:

- a) per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL: il 5‰ (cinque per mille) dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 20.— al mese;
- b) per i lavoratori (apprendisti compresi):
- lo 0.7% della retribuzione lorda, secondo il calcolo AVS, trattenuto da ogni retribuzione dal datore di lavoro per le spese di applicazione;
 - lo 0.3% dello stipendio lordo, secondo il calcolo AVS, trattenuto da ogni retribuzione dal datore di lavoro per i costi di formazione e di perfezionamento professionale.
- (Il resto dell'art. 11 rimane invariato)*

Appendice 2

art. 5 Aumento salari reali (...)

A tutti i lavoratori già in forza alle aziende, andrà corrisposto (...) un aumento dei salari reali di CHF 50.00 mensili, pari a CHF 0.29 all'ora.

Inoltre, le aziende dovranno destinare un importo mensile, calcolato moltiplicando CHF 20.00 per il numero di lavoratori, ad aumenti salariali individuali da attribuire secondo il libero apprezzamento del datore di lavoro.

Questi aumenti non concernono gli apprendisti e i giovani lavoratori.

(Il resto dell'appendice rimane invariato)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto nell'articolo 5 dell'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° ottobre 2025 ed è valido fino al 31 dicembre 2026.

Bellinzona, 20 agosto 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 4 settembre 2025